

**DIREZIONE GENERALE SANITA'**

**Ulteriori determinazioni in merito alle modalità di verifica degli standard di dotazione organica per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private previste dalla d.g.r. n. 38133/98 e per l'accertamento quadrimestrale di cui agli articoli 2 degli allegati 1 e 2 alla delibera n. 47508 del 29.12.1999.**

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la delibera n. 38133 del 6.8.1998 con la quale è stato dato avvio al processo di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati di prestazioni sanitarie, in attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11.7.1997, n. 31;

**RICHIAMATI** gli atti assunti per dare piena attuazione alla citata deliberazione:

- nota prot. n. 65177 del 24.12.1998, a firma del Direttore Generale Sanità, “Indicazioni in ordine all’attuazione della D.G.R. n. VI/38133/98”;
- decreto del Direttore Generale Sanità n. 25527 del 29.3.1999 “Approvazione delle linee guida in merito alla verifica dei requisiti organizzativi generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, previste nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38133 del 6.8.1998”;
- decreto del Direttore Generale Sanità n. 30492 del 26.05.1999 e successivi decreti integrativi n.12918 del 22.05.2000 e n.29163 del 20.11.2000 “Indicazioni in merito alla procedura di verifica dei requisiti organizzativi strutturali e tecnologici generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private previsti nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 38133 del 6.08.1998”.
- decreto del Direttore Generale Sanità n. 31477 del 7.06.1999 “Direttive in ordine all’attuazione della procedura di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, prevista nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. VI/38133/98”;
- decreto del Direttore Generale Sanità n. 19791 del 8 agosto 2000 “Indicazioni alle ASL in merito al possesso dei requisiti specifici da parte delle strutture dell’area della psichiatria per l’attuazione della D.G.R. n. 38133/98”
- decreto del Direttore Generale Sanità n.2877 del 9.02.2001 “Prime determinazioni in merito alle modalità di verifica degli standard di dotazione organica per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private previste dalla d.g.r. n.38133/98 e per l’accreditamento quadrimestrale di cui agli articoli 2 degli allegati 1 e 2 della delibera n.47508 del 29.12.1999”;

**RICHIAMATA** la d.g.r. n.3265 del 26.1.2001 avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di verifica degli standard e per l’accreditamento delle strutture sanitarie previste dalla d.g.r. n.38133/98”;

**PREMESSO** che la procedura di verifica dei requisiti generali è stata espletata in conformità a quanto previsto dalla citata d.g.r. 38133/98 e che, pertanto, si è dato inizio all’adempimento successivo (II step) finalizzato alla ricognizione dei requisiti organizzativi specifici;

**VISTO** che con il decreto del Direttore Generale Sanità 2877/2001, sopracitato, è stato stabilito il percorso procedurale di certificazione e verifica del II step di accreditamento;

**SOTTOLINEATO** che i requisiti organizzativi specifici di cui alla d.g.r. 38133 del 6.8.1998 sono composti da:

- standard quantitativi inerenti la dotazione organica;
  - standard di presenza del personale, requisiti documentali e requisiti operativi;
- rispettivamente ripresi negli allegati 1 e 2 al decreto del Direttore Generale Sanità 2877 del 9 febbraio 2001;

**VISTA** la delibera n. 47508 del 29 dicembre 1999 “Approvazione dello schema-tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’azienda sanitaria locale e i soggetti erogatori di prestazioni in regime di servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 12, comma 5 della legge regionale n. 31/97” con la quale si approvano due schemi-tipo di contratto finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra ASL e soggetti pubblici e privati erogatori di prestazioni sanitarie e si dà mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere un apposito provvedimento inerente le modalità di verifica del possesso e della permanenza dei requisiti necessari per l’accreditamento;

**EVIDENZIATO** che lo schema-tipo di contratto prevede l’impegno delle Strutture ad autocertificare, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica e stabilisce, inoltre, la necessità di sottoporre a verifica da parte dell’ASL tale certificazione;

**PRESO ATTO** che, al fine di semplificare e snellire la procedura di autocertificazione e di dare reale conformità alla previsione contrattuale di uso elastico dei posti letto, è stato predisposto un software che è stato appositamente distribuito, alle Strutture interessate, dalle ASL competenti ed utilizzato per la prima autocertificazione degli standard quantitativi della dotazione organica delle strutture sanitarie (all.1 del decreto del Direttore Generale Sanità 2877 del 9 febbraio 2001);

**RITENUTO** comunque di considerare il citato software passibile di evoluzione tenuto conto che in tal senso è in corso un approfondimento presso la Direzione Generale Sanità;

**CONSIDERATA** l’opportunità di attribuire ai reports di stampa, derivanti dal citato software, in conformità al d.p.r. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la validità di autocertificazione del mantenimento dei requisiti di dotazione organica;

**DATO ATTO** che, per quanto riguarda le strutture ambulatoriali, vi è sostanziale coincidenza tra requisiti quantitativi e requisiti di presenza di personale;

**CONSIDERATO** superfluo prevedere per le strutture ambulatoriali la compilazione del software per l’autocertificazione del mantenimento dei requisiti quantitativi;

**RITENUTO**, pertanto, sufficiente, per le strutture ambulatoriali, al fine della verifica inerente i requisiti di cui all’allegato n.1 al d.d.g. 2877/2001, l’autocertificazione documentale del possesso

dei requisiti quantitativi, ai sensi del d.p.r. 445 del 28.12.2000, da depositare presso l'ASL competente;

**RITENUTO** altresì che le ASL acquisiscano, entro il 31 luglio l'autocertificazione relativa all'attività svolta nel primo quadrimestre 2001, e successivamente entro 45 giorni dal termine di ogni quadrimestre l'autocertificazione delle strutture rispetto al mantenimento degli standard quantitativi inerenti la dotazione organica;

**DATO ATTO** che il mantenimento dei requisiti di cui all'allegato n.2 del d.d.g 2877 del 9 febbraio 2001, dovrà essere attestato attraverso la verifica documentale o nell'accertamento di fatto da parte degli operatori ASL, eventualmente a campione, almeno una volta all'anno per ogni struttura accreditata;

**PRECISATO** che l'esito delle verifiche sul mantenimento dei requisiti dovrà essere comunicato, dalla ASL competente alla Direzione Generale Sanità – Unità Organizzativa Qualità e Integrazione dei Servizi Sanitari, solo nel caso di esito negativo;

**DATO ATTO** che gli articoli 2 degli schema-tipo del contratto di cui alla citata delibera 47508/99, stabiliscono che l'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta la risoluzione del contratto al termine della procedura sancita dall'art. 2 comma 5 dello stesso schema-tipo che si intende così di seguito specificare:

1. a seguito dell'accesso dei funzionari ASL alla Struttura e all'accertamento del non mantenimento dei requisiti di accreditamento, l'ASL diffida la struttura ad adempiere, entro congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni;
2. scaduto il suddetto termine, l'ASL verifica l'adempimento da parte della Struttura che comprova l'adeguamento con idonea documentazione da esibire ai funzionari ASL. In caso di esito negativo, si procederà alla risoluzione del contratto;
3. dell'avvenuta risoluzione, l'ASL darà contestuale comunicazione alla Direzione Generale Sanità per i provvedimenti di competenza;

**VISTO** il punto 16) della d.g.r. n. 38133/98, che dà mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione dell'istituto di accreditamento;

**VISTO** l'art. 17 della l.r. n. 16 del 23.07.1996, e successive modifiche e integrazioni, che individua le competenze dei Direttori Generali;

**VISTA** la d.g.r. n. VII/4 del 24.05.2000 avente ad oggetto: "Avvio della settima legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali";

## **DECRETA**

per le motivazioni indicate in premessa

### **Art. 1**

Di dare atto che le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, così come previsto dalla d.g.r. n.47508 del 29.12.1999, devono autocertificare, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica.

### **Art.2**

Di stabilire che per l'autocertificazione quadrimestrale venga utilizzato il software predisposto e distribuito alle strutture interessate, dalle ASL competenti, e già utilizzato per la prima autocertificazione relativa al II step di accreditamento, come da d.d.g. n.2877/2001.

### **Art. 3**

Di considerare il citato software passibile di evoluzione tenuto conto che in tal senso è in corso un approfondimento presso la Direzione Generale Sanità.

### **Art. 4**

Di attribuire ai reports di stampa derivanti dal software di cui al precedente art. 2, in conformità al d.p.r. 445 del 28.12.2000, la validità di autocertificazione dei requisiti di dotazione organica delle Strutture medesime.

### **Art.5**

Di disporre che le ASL acquisiscano, entro il 31.07.2001 l'autocertificazione delle strutture pubbliche e private, rispetto al mantenimento degli standard quantitativi inerenti la dotazione organica, relativamente all'attività svolta nel primo quadrimestre 2001 e successivamente entro 45 giorni dal termine di ogni quadrimestre.

### **Art. 6**

Di disporre che, al fine della verifica inerente i requisiti di cui all'allegato n.1 al d.d.g. 2877/2001, le strutture ambulatoriali provvederanno ad autocertificare il possesso dei requisiti quantitativi, ai sensi del d.p.r. 445 del 28.12.2000, da depositare presso l'ASL competente senza l'obbligatorietà dell'utilizzo del software.

#### **Art. 7**

Di stabilire che l'esito delle verifiche sul mantenimento dei requisiti dovrà essere comunicato, dalla ASL competente alla Direzione Generale Sanità – Unità Organizzativa Qualità e Integrazione dei Servizi Sanitari, solo nel caso di esito negativo.

#### **Art. 8**

Di specificare come segue la procedura successiva all'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento:

1. a seguito dell'accesso dei funzionari ASL alla Struttura e all'accertamento del non mantenimento dei requisiti di accreditamento, l'ASL diffida la struttura ad adempiere, entro congruo termine, comunque non superiore a 90 giorni;
2. scaduto il suddetto termine, l'ASL verifica l'adempimento da parte della Struttura che comprova l'adeguamento con idonea documentazione da esibire ai funzionari ASL. In caso di esito negativo, si procederà alla risoluzione del contratto;
3. dell'avvenuta risoluzione, l'ASL darà contestuale comunicazione alla Direzione Generale Sanità per i provvedimenti di competenza.

***Dr. Renato Botti***